



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 46	SEDUTA DEL 06/08/2020
OGGETTO: "NUOVA" IMU – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.	

L'anno **duemilaventi** il giorno **sei** del mese di **Agosto** alle ore **20:10** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

La seduta si svolge in presenza nel rispetto delle "Prescrizioni specifiche per le sedute in presenza del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", fissate con atto del Presidente del Consiglio prot. 73782 del 30/06/2020.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Vice Segretario Generale, Dott. Graziano Angeli che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>	X		18	GIUNTOLI ENZO	X	
2	BARSANTI FABIO	X		19	GUIDOTTI ROBERTO	X	
3	BATTISTINI FRANCESCO	X		20	LEONE MARIA TERESA		X
4	BIANUCCI DANIELE	X		21	LUCARINI FRANCESCO	X	
5	BINDOCCI MASSIMILIANO		X	22	MARTINELLI MARCO		X
6	BONTURI RENATO	X		23	MARTINI CHIARA	X	
7	BORSELLI SERENA		X	24	MASSAGLI JACOPO	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA	X		25	MINNITI GIOVANNI		X
9	BARSELLA MARCO		X	26	NELLI RITA	X	
10	CANTINI CLAUDIO	X		27	OLIVATI GABRIELE	X	
11	CIARDETTI PILADE	X		28	PAGLIARO LUCIO		X
12	CONSANI CRISTINA		X	29	PETRETTI CRISTINA	X	
13	DI VITO ALESSANDRO	X		30	CELLAI FRANCESCO	X	
14	DEL GRECO SILVIA	X		31	SANTINI REMO		X
15	DINELLI LEONARDO		X	32	TESTAFERRATA SIMONA	X	
16	GIANNINI GIOVANNI	X		33	TORRINI ENRICO		X
17	GIOVANNELLI ANDREA	X			Totale	22	11

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Guidotti, Lucarini e Testaferrata.

Dopo l'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Torrini (20.15), Bindocci (20.26), Minniti (21.00) e Borselli (21.25): presenti 26; assenti 7.

Sono presenti, altresì, gli Assessori: Giglioli Valeria, Lemucchi Giovanni, Mammini Serena, Marchini Celestini e Ragghianti Stefano.

..... omissis il resto

Il Consiglio Comunale



Preso visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: ““NUOVA” IMU – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.” presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Servizi Economici-Finanziari, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premesse che:

l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020):

- a) istituisce la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed abolisce l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti;
- b) dispone che la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 dispone espressamente, l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) - limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI – e di ogni altra disposizione incompatibile con l'IMU disciplinata dalla stessa legge n. 160/2019;

le disposizioni relative alla disciplina della nuova IMU sono contenute nei commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della Legge 160/2019, che individuano altresì:

- a) il presupposto dell'imposta, indicato al comma 740 che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- b) gli oggetti imponibili, definiti dal comma 741 e individuati in fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, più la specifica disciplina delle abitazioni principali e assimilate;
- c) il soggetto attivo dell'imposta, identificato, ai sensi del comma 742, nel Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili;
- d) il soggetto passivo dell'imposta, identificato, ai sensi del comma 743, nel possessore di immobili, intendendosi per tale il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, sugli stessi, il genitore assegnatario della casa familiare, il concessionario in caso di concessioni demaniali, il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria;
- e) la base imponibile costituita, ai sensi del comma 745, dal valore degli immobili;
- f) le riduzioni ed esenzioni di cui, rispettivamente, ai commi 747 e 748;
- g) le facoltà di regolamentazione lasciate alla discrezionalità dei comuni, individuate:
 - al comma 741, lett. c), n. 6), nella possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili in ricovero permanente in strutture assistite;
 - al comma 775, ultimo periodo, nella facoltà di regolamentare circostanze attenuanti o esimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni;
 - al comma 777, nell'indicazione di specifiche fattispecie che possono essere oggetto di regolamentazione comunale;
- h) le aliquote di base e i limiti alla facoltà dei comuni di deliberare riduzioni e aumenti, stabiliti nei commi da 748 a 755; in particolare:
 - il comma 748 dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;



- il comma 750 dispone che che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, esenti nel regime previgente, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 dispone che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esenti nel regime previgente è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 752, dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 753, dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- il comma 754, dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755, dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

le aliquote come individuate nei commi di cui al precedente punto h) possono essere aumentate o diminuite dal Comune con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, ad eccezione dell'incremento di cui al comma 755, in quanto con deliberazione consiliare n. 113 del 20.12.2018, per il 2019, il Comune di Lucca ha approvato aliquote TASI azzerate e ha confermato tale scelta con la successiva deliberazione n. 93 del 03.12.2019;

l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 abrogando il comma 779, art. 1, della legge 160/2019, che individuava nel 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione di regolamenti e aliquote IMU;

l'art. 106, comma 3-bis, della medesima legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 del D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio", attraverso la modifica e l'integrazione dell'art.107 comma 2 del decreto-legge 18/2020, prevede il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali (termine già differito al 31 luglio 2020 dall'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020);

ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio*



dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...]”;

l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

le aliquote approvate e pubblicate nei termini di cui sopra acquisteranno, pertanto efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

considerato che:

prima dell'approvazione della Legge di Bilancio per l'anno 2020, con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 03/12/2019 sono state confermate per l'anno 2020 le aliquote IMU già approvate per l'anno 2019 con deliberazione consiliare n. 113 del 20.12.2018, come riportate nel prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**allegato n. 2**);

le aliquote confermate con la deliberazione n. 93 del 03.12.2019 sono, nella sostanza, conformi alla normativa vigente in materia e richiedono solo rettifiche formali per aggiornare i riferimenti normativi alle nuove disposizioni in materia di IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160, così come specificate nel prospetto allegato n. 2;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 30.12.2019 del è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020;

con precedente deliberazione approvata in data odierna il Consiglio ha adottato il nuovo regolamento comunale recante la disciplina per la imposta municipale propria (IMU), in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019, con conseguente abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, del precedente regolamento IMU e dei regolamenti ICI e IUC, che comunque



continuano a trovare applicazione nella disciplina delle fattispecie pregresse l'entrata in vigore della c.d. "Nuova IMU";

visto l'art. 1, comma 756, L. 160/2019, che, in deroga all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pone limitazioni alla facoltà dei comuni di diversificare le aliquote, con decorrenza dal 2021 e esclusivamente con riferimento a fattispecie che saranno individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di prossima emanazione;

visto l'art. 177, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, che dispone l'esenzione dal versamento dell'acconto IMU per:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

visto l'art. 177, comma 2, che prevede l'istituzione di uno specifico fondo per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalle esenzioni di al precedente comma;

valutato opportuno

deliberare l'azzeramento delle aliquote relative ai c.d. "fabbricati rurali" e "beni merce" di cui all'art. 1, commi 750 e 751, della legge n. 160/2019, considerata la difficile contingenza economica prodotta nel 2020 dall'emergenza sanitaria Covid- 19;

procedere, quindi, ad approvare le aliquote come individuate nell'allegato, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**allegato n. 1**), confermandole come già approvate con deliberazione n. 93 del 03.12.2019 e aggiornate con i corretti riferimenti alla normativa vigente;

quanto sopra premesso,

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**allegati nn. 3 e 4**);

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio nella seduta del 05/08/2020, depositato in atti;

visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Lemucchi e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;




sottoposta dal Presidente in votazione, mediantealzata di mano, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 5**):

presenti	n. 23
votanti	n. 23
favorevoli	n. 18
contrari	n. 05

d e l i b e r a

- 1) di **approvare**, in conseguenza dell'adozione delle nuova IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160, le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 riportate nel prospetto **allegato n. 1** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di **disporre** l'azzeramento delle aliquote di cui all'art. 1, commi 750 e 751 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. Beni merce) e ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
- 3) di **precisare** che:
 - le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020, di cui all'allegato 1), adottate nel rispetto della normativa vigente in materia dal 01.01.2020, disciplinata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, istitutiva della c.d. "nuova IMU", sono sostanzialmente conformi a quelle già approvate con precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 03.12.2019;
 - le uniche modifiche apportate al prospetto allegato n. 1 hanno carattere puramente formale, allo scopo di adeguare i riferimenti normativi in esso contenuti alle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, come dettagliato nell'allegato n. 2, anch'esso allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 - il mancato gettito relativo all'acconto 2020 per gli immobili esentati dal versamento dell'acconto IMU ai sensi dell'art. 177, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2019, n. 77, verrà compensato con gli importi erogati attraverso lo specifico fondo per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalle predette esenzioni di cui al medesimo art. 177, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- 4) di **dare atto** che, in considerazione di quanto sopra precisato, l'approvazione delle aliquote, non comporta variazioni significative dei corrispondenti stanziamenti di cui al bilancio di previsione 2020-2022, considerata la sostanziale conformità delle stesse rispetto a quelle approvate sotto la vigenza della disciplina antecedente, con la citata deliberazione n. 93 del 03 dicembre 2019, nonché gli effetti dell'applicazione del richiamato fondo statale di ristoro ai comuni del minor gettito degli immobili di cui all'art. 177, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- 5) di **disporre** la pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato prospetto ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...]"* ;



6) di **dare atto** che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore Dipartimentale 01 – Servizi Economico-Finanziari;

7) di **significare** che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Con successiva e separata votazione, effettuata mediante alzata di mano, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 6**):

presenti	n. 23
votanti	n. 23
favorevoli	n. 18
contrari	n. 05

d e l i b e r a

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

..... omissis il resto

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Battistini


il Vice Segretario Generale
Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente
U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
U.O. 1.3 - Tributi Comunali

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
Allegato 4 - parere in ordine regolarità contabile.pdf.p7m	8cb6eec3c6777401ecd6f63f4f2a93259e7429313faaf5f40673c8368383fde4
Allegato 2 - delibera approvazione aliquote Lucca.pdf.p7m	f0333c908c64ad1fba00e05b559b9c58afa2782b86cdf25fd8a59407f8b70713
Allegato 6 - Votazione I.E.pdf.p7m	2190d68e42e907d473075ce5e56a910f1ee886ad783c7806f02e9d1db7dd8a18
Allegato 3 - parere in ordine regolarità tecnica.pdf.p7m	a0c990693c9b2e16ae2321fef5422f2150811f2d7d321eb5976255fbfe9f6f36



Allegato 5 - Votazione.pdf.p7m	b80b9460688d35fb54cd0c588251ba352411 2841b8efb581e46182c15452bedb
Allegato 1 - delibera approvazione aliquote Lucca.pdf.p7m	9fbd0f392fc9e597908277e969d89169bc9e 76adb18208efbbae8ddae98f917c